



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI FROSINONE

SENTENZA
N. <u>1000/21</u>
N.R.G. <u>781/21</u>
REP. N. <u>4</u>
UD. DISCUSSIONE <u>22/12/21</u>
PUBBLICATA IL <u>23/12/21</u>
CRONOL. <u>6805</u>

Il Giudice di Pace designato, avv. Emilio Manganiello,
all'udienza del 22.12.2021, ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

nel processo iscritto al R.G.A.C. con il n. 781/21;

t r a

, con gli avv.ti A. Sassano e D.

Simonelli;

- opponente -

contro

MINISTERO

- opposto contumace -

Oggetto: Decreto UMTC n. 12/19/l del 12.3.2021.

Conclusioni: come da ricorso.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso tempestivamente depositato e successivamente notificato il ricorrente si opponeva all'atto in oggetto, con il quale l'Ufficio della Motorizzazione civile di Frosinone del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti disponeva la revisione della patente di guida per perdita del punteggio di n. 20 punti per la permanenza della patente di guida.

Non si costituivano in giudizio l'Ente opposto.

Dopo la discussione orale, la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza e contestuale motivazione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Infatti, l'Ente opposto non ha fornito la prova, sullo stesso incombente, della regolare notifica dei verbali presupposti dall'atto impugnato, con la specifica indicazione del passaggio in giudicato dei relativi atti amministrativi e delle relative sanzioni, consistenti nella decurtazione dei punti della patente di guida. Sul punto occorre osserva^{re} che la revisione della patente di guida di un cittadino è un atto comportante una grave lesione del diritto costituzionalmente garantito alla circolazione, a causa dell'evolversi delle abitudini sociali, che hanno individuato nell'autoveicolo un mezzo quasi normale di movimento delle persone. Pertanto, è indubbio che la gravità del provvedimento di revisione della patente, inibendo per

alcuni anni l'uso dei veicoli da parte del soggetto colpito dal provvedimento, imponga l'assoluta necessità di osservare le garanzie minime di certezza della legittimità del provvedimento limitativo.

In conseguenza, deve ritenersi requisito minimo di legittimità del provvedimento di revisione della patente di guida, per perdita del punteggio, quello dell'analitica indicazione di tutti gli atti definitivi, con le relative sanzioni della decurtazione dei punti della patente. In assenza di tali elementi essenziali il provvedimento, come nella specie, non può ritenersi legittimo e deve essere annullato.

La mancata costituzione dell'Ente opposto giustifica la integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Giudice, visto l'art. 23 della legge n. 689/1981, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, così provvede:

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto opposto con compensazione delle spese.

Così deciso in Frosinone, il 22 dicembre 2021.

Il Giudice onorario di Pace
Avv. Emilio Mangariello

